Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 giugno 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestiale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1959, n. 320.

Approvazione dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Banca Nazionale del Lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto il decreto Ministeriale in data 25 agosto 1958, con il quale la Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico avente una propria Sezione autonoma di credito fondiario, è stata autorizzata ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, numero 238, sopra citata;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico avente una propria Sezione autonoma di credito fondiario, composto di quattordici articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 162. — VILLA

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

STATUTO

Costituzione - Scopi - Patrimonio

Art. 1

E' istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro, a norma della legge 11 marzo 1958, n. 238, e dell'autorizzazione concessa con decreto Ministeriale del 25 agosto 1958, una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità. La Sezione è ente morale autonomo con patrimonio proprio e gestione distinta da quella della Banca Nazionale del Lavoro e delle sue Sezioni

La competenza territoriale della Sezione si identifica con quella della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca.

Art. 2.

La Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità ha per oggetto l'erogazione di mutui a favore di Enti pubblici aventi giurisdizione nella sfera di competenza territoriale della Sezione, nonchè a favore di consorzi, aziende autonome e società dagli Enti stessi costituite, nonchè — infine — a favore di imprese di nazionalità italiana, operanti nella sfera di competenza territoriale della Sezione, che abbiano ottenuto dagli Enti predetti concessioni relative ad opere pubbliche od impianti di pubblica utilità.

I mutui di cui al comma precedente possono essere fatti in contanti o in obbligazioni, con le modalità ed i limiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 marzo 1958, n. 238.

La Sezione potrà emettere — in serie speciali — anche obbligazioni in valuta estera mediante collocamento delle stesse in Paesi esteri, con l'osservanza delle norme valutarie vigenti, al momento dell'emissione dei titoli.

L'emissione delle obbligazioni è regolata dall'art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238, e, per quanto in essa non previsto, dalle norme vigenti sul credito fondiario.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla Sezione non potrà eccedere il limite previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Art. 3.

Il patrimonio della Sezione è costituito dal fondo di dotazione e dalle riserve.

Il fondo di dotazione è stabilito nella misura di un miliardo di lire conferito dalla Sezione autonoma di credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro.

Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento degli utili in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a norma dell'art. 13.

Amministrazione

Art. 4.

La Sezione ha in comune con la Banca Nazionale del Lavoro i seguenti Organi:

a) Consiglio di amministrazione,

b) direttore generale,

c) Collegio dei sindaci.

Ha invece un proprio Comitato esecutivo.

Il presidente ed il vice presidente del Consiglio di amministrazione ed il direttore generale della Banca Nazionale del Lavoro saranno rispettivamente il presidente, vice presidente e direttore della Sezione.

Art. 5.

La rappresentanza legale della Sezione spetta al presidente o in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente.

Il presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, il vice presidente, stipula i contratti di mutuo e gli altri atti connessi e conseguenti. In caso di assenza od impedimento del presidente e del vice presidente, i contratti e gli atti suddetti sono stipulati dal direttore generale o dagli altri dirigenti designati dal Consiglio di amministrazione a norma del successivo art. 6, lettera d).

Di fronte ai terzi, al Conservatore delle ipoteche, all'Amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici Uffici, la firma di una qualunque delle predette persone fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento di quelle che la precedono nell'ordine indicato nel presente articolo.

Consiglio di amministrazione

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Sezione ed in particolare ha le seguenti funzioni:

a) nomina annualmente, nel proprio seno, quattro membri del Comitato esecutivo della Sezione, dei quali uno dovrà essere scelto fra i rappresentanti del Ministero del tesoro ed un altro sarà il rappresentante del Ministero dell'industria e commercio.

b) delibera sul bilancio della Sezione, sulla ripartizione degli utili e sulla misura del dividendo da assegnarsi ai partecipanti nei limiti di cui all'art. 13,

c) delibera, su proposta del Comitato esecutivo della Sezione, la quota delle spese generali della Banca Nazionale del Lavoro che deve far carico alla Sezione,

d) nomina i dirigenti della Banca Nazionale del Lavoro abilitati a firmare singolarmente i contratti di mutuo e gli atti connessi e conseguenti, ai sensi del penultimo comma dell'art. 5.

Comitato esecutivo

Art. 7.

Il Comitato esecutivo è composto di tre membri di diritto: il presidente, il vice presidente ed il direttore della Sezione, e di quattro altri membri nominati a norma dell'art. 6, lettera a).

Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono affidate ad un funzionario della Banca Nazionale del Lavoro designato dal Comitato stesso.

Art. 8.

Per la validità delle adunanze del Comitato esecutivo si applicano le disposizioni dell'art. 27 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro ed è necessario l'intervento di almeno quattro membri.

Art. 9.

Spetta al Comitato esecutivo di deliberare:

a) sulle operazioni di mutuo di cui all'art. 2.

b) sulle iscrizioni, rinunce e cancellazioni ipotecarie;

c) sulle eventuali compere e vendite di immobili,

d) sulle cessioni, sui trasferimenti e, nei casi di urgenza, sulle transazioni, riferendone al prossimo Consiglio,

e) sugli interessi sui mutui osservando il disposto dell'art. 4, secondo comma, della legge 11 marzo 1958, n. 238,

f) sulla promozione di azioni giudiziarie;

g) sulla formazione del bilancio e sul progetto di riparto degli utili,

h) sul conferimento di procure speciali e di poteri di firma ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12;

i) sulla creazione, emissione e prezzo di collocamento delle obbligazioni,

l) su qualsiasi provvedimento d'urgenza e di competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone alla prima adunanza di questo.

Direttore

Art. 10.

Il direttore tratta le operazioni, ne cura l'esecuzione, consente le rinunce e le cancellazioni ipotecarie sempre quando il credito della Sezione sia stato interamente recuperato. Egli provvede in genere all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi.

Il direttore, in caso di urgenza, può promuovere le azioni giudiziarie, salvo riferire al Comitato esecutivo alla prima riunione.

In caso di assenza, il direttore è sostituito, a tutti gli effetti, a norma dell'art. 35 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro.

Disposizioni generali

Art. 11.

La Sezione si vale dell'organizzazione centrale e periferica della Banca Nazionale del Lavoro.

I funzionari e gli impiegati addetti alla Sezione fanno parte del ruolo organico del personale della Banca Nazionale del Lavoro e ad essi si applicano tutte le disposizioni concernenti il detto personale.

Gli stipendi ed ogni altra competenza corrisposta ai suddetti funzionari ed impiegati sono a carico della Sezione.

Art. 12.

Gli atti e gli scritti che recano impegni per la Sezione di fronte ai terzi dovranno portare la firma congiunta del presidente e del direttore o di chi li sostituisce. Fermo restando quanto disposto all'art. 10, terzo comma, il Consiglio di amministrazione designerà chi debba firmare gli atti e gli scritti anzidetti in caso di assenza od impedimento delle persone indicate innanzi.

La corrispondenza ordinaria può essere anche firmata da due funzionari della Sezione all'uopo autorizzati dal Comitato esecutivo.

Bilancio ed utili

Art. 13.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1959

Sugli utili netti annuali risultanti dal bilancio, è prelevato il 20 % da assegnarsi al fondo di riserva Sul residuo è corrisposto alla Sezione autonoma di credito fondiario, in ragione del capitale versato, un dividendo non superiore all'8 % L eventuale eccedenza è assegnata ad un fondo di riserva straordinaria della Sezione.

Scioglimento della Sezione

Art. 14

Quando sia accertata una perdita della metà del fondo di dotazione, il Consiglio di amministrazione potrà disporre il reintegro del fondo anzidetto, oppure la messa in liquidazione della Sezione. In quest'ultimo caso, come pure in ogni altro caso di liquidazione, la nomina del liquidatore e la fissazione delle modalità inerenti saranno disposte dal Ministro per il tesoro su proposta dell'Organo di vigilanza.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: TAMBRONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 1959.

Determinazione del contingente numerico per l'esercizio 1958-59 dei salariati temporanei in servizio presso le Scuole di polizia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regolamento per l'applicazione del regio decreto 20 novembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni statali, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, sul nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1957, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 209, col quale il contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso le Scuole di polizia venne stabilito in n. 133 (centotrentatre) unità per l'esercizio finanziario 1957-58;

Ritenuto necessario stabilire per l'esercizio finanziario 1958 59 il suddetto contingente in n. 110 (centodieci) unità;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso le Scuole di polizia, per l'esercizio finanziario 1958 59, è stabilito in n. 110 (centodieci) unità, così distinte:

Scuola ufficiali e sottufficiali di P. S. in Roma:
Categoria III . . . . n. 27

Scuola allievi guardie di P. S. in Roma:
Categoria III . . . . n. 32
Categoria VII . . . . » 4
n. 36

Scuola allievi guardie di P. S. in Nettuno:
Categoria II . . . . n. 1
Categoria III . . . . » 27
n. 28

Scuola allievi guardie di P. S. in Caserta:
Categoria II . . . . n. 1
Categoria III . . . . » 18
n. 19

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1959
Registro n 4 Presidenza, foglio n 173

(3289)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 1959.

Sostituzione di un membro supplente del Comitato di attuazione del piano per l'incremento dell'occupazione operaia mediante la costruzione di case per i lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, prorogata con legge 26 novembre 1955, n. 1148, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori;

Visto il proprio decreto 6 novembre 1956, relativo alla costituzione del Comitato di attuazione del piano per l'incremento dell'occupazione operaia mediante la costruzione di case per i lavoratori;

Vista la lettera in data 7 gennaio 1957, con la quale l'ing. arch. Paolo Napoli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro supplente del Comitato di attuazione predetto in rappresentanza della categoria degli ingegneri e la nota n. 4 in data 3 gennaio 1959, con la quale la Confederazione generale italiana professionisti e artisti ha designato in sua sostituzione il dottor ing. Ferruccio Rossi;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. ing. Ferruccio Rossi è nominato membro supplente del Comitato di attuazione del piano per lo incremento dell'occupazione operaia mediante la costruzione di case per i lavoratori in rappresentanza della categoria degli ingegneri ed in sostituzione dello ing. arch. Paolo Napoli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

(3257)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1959.
Istituzione della sottosezione di Archivio di Stato di Prato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Prato datata 13 dicembre 1956, vistata dalla prefettura di Firenze in data 4 gennaio 1957, con la quale viene richiesta la istituzione in quel comune di una sottosezione di Archivio di Stato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Considerato che il citato Comune ha fornito le necessarie garanzie circa l'assunzione dell'onere di spesa per i locali, scaffalature, personale e quant'altro occorrente per il funzionamento della citata istituenda sottosezione;

Sentito il parere del soprintendente archivistico per la Toscana, comunicato in data 30 marzo 1951;

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi del regno;

Decreta:

1. E' istituita a Prato, a decorrere dal 1° febbraio 1957, la sottosezione di Archivio di Stato per la conservazione degli atti dell'Archivio storico comunale, dello Spedale della Misericordia e Dolce, della Pia Casa de' Ceppi e Archivio Datini, del Monte di Pietà, dell'Arciconfraternita della Misericordia, del Conservatorio di Santa Caterina e dell'azienda dei Resti del patrimonio ecclesiastico.

Nella predetta sottosezione potranno essere depositati, previo parere favorevole della Soprintendenza archivistica per la Toscana, anche gli atti delle magistrature giudiziarie, Amministrazioni statali e degli enti morali cessati del distretto di Prato.

2. La vigilanza sulla sottosezione è affidata al direttore dell'Archivio di Stato di Firenze, al quale competerà vistare tutti gli atti rilasciati, dopo averli riconosciuti regolari, in ordine alla liquidazione dei diritti di Archivio.

3. La sottosezione, oltre ad attenersi alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti per gli Archivi di Stato, dovrà osservare gli ordini di servizio dell'organo di vigilanza.

4. Il Ministero fornirà alla sottosezione i registri di rendiconto e i bollettari per la riscossione dei diritti di archivio, da versarsi, ogni quindici giorni, al competente Ufficio del registro.

5. L'organo preposto alla vigilanza, in caso di inosservanza di norme legislative, regolamentari e di servizio da parte del direttore e degli addetti alla sottosezione, ne riferirà al Ministero dell'interno ed alla Amministrazione comunale, che è tenuta ad eliminare in breve termine gli inconvenienti segnalati.

6. A richiesta dell'organo di vigilanza, potrà procedersi alla revoca del presente decreto o per grave, persistente trascuratezza nella custodia e manutenzione degli atti e documenti o per inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di servizio.

In tale caso il Ministero adotterà le misure idonee ad assicurare altrimenti la conservazione degli atti della sottosezione.

7 La direzione della sottosezione sarà temporaneamente assunta da un funzionario dell'Amministrazione archivistica, fino a quando il Comune, a norma degli articoli 11 e 20 della citata legge e con l'approvazione del soprintendente archivistico per la Toscana, non avrà provveduto per il personale.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 gennaio 1957

p. *Il Ministro*: BISORI

(3256)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1959.
Classificazione fra le strade statali della strada compresa tra Pré St. Didier, in corrispondenza del km. 133 + 700 della SS. 26, e l'imbocco della galleria del monte Bianco, con la denominazione: « Diramazione della SS. 26 della Valle d'Aosta ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada compresa tra Pré St. Didier, in corrispondenza del km. 133 + 700 della SS. 26, e l'imbocco della galleria del monte Bianco della lunghezza di circa km. 10,750 ha i requisiti previsti per essere inclusa nella rete delle strade statali;

Sentiti i pareri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Giunta regionale della Regione autonoma della Valle d'Aosta;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada compresa tra Pré St. Didier, in corrispondenza del km. 133 + 700 della SS. 26 e l'imbocco della galleria del monte Bianco, è classificata statale con la denominazione: « Diramazione della SS. 26 della Valle d'Aosta ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1959

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1959
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 260

(3295)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Rovigo presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Paduan dott. Antonio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Monge rag. Giovanni, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gibin dott. Mario, rappresentante del Genio civile;

Fratangelo dott. Aurelio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Moreschini dott. Tullio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Pillitteri Carmelo, Modonesi Ferruccio, Marangoni Spartaco, Zanini Gino, Pirani Bruno, Quaiotti Giordano e Doni Dante, rappresentanti dei lavoratori;

Osti dott. Giovanni, Traniello ing. Raffaele, Cattozzo avv. Luigi e Molinari Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Begossi cav. Orlando, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3243)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 25 marzo 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Ravenna presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

D'Alessandro per. ind. Enrico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Galan dott. Piero, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gullà 1° geom. Roberto, rappresentante del Genio civile;

Mazzotti Dino, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Maroni per. agr. Derno, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Menegon Floriano, Sarto Alfredo, Natali Pietro, Solaini Domenico, Monti Mario, Sternini Stelio e Monti Manlio, rappresentanti dei lavoratori;

Bevilacqua Lorenzo, Sansoni Bruno, Pagnani Mario e Papa Ettore, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gagliardi Geremia, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3240)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Forlì e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Forlì presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Del Zoppo dott. Aurelio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Evangelista dott. Arduino, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Severi geom. Benito, rappresentante del Genio civile;

Galassi per. ind. Nino, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Asioli dott. Edmondo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Visani Astorre, Romagnoli Gino, Magnani Marino, Mingozzi Antonio, Alberti Alberto, Neri Stefano e Morgagni Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Carini dott. Gastone, Poggiolini dott. Antonio, Gobbi avv. Vincenzo e Simoncelli Franco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Frisoni cav. Virgilio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3242)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Vercelli presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Cerchio dott. Francesco, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Diotti Santino, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Norza geom. Ratin Edoardo, rappresentante del Genio civile;

Franchino geom. Carlo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Rosazza enologo Nelso, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Abbiate Giovanni, Bonardo Ettore, Ranaboldo Bruno, Ozzino Ercole, Besate Piero, Ghisio Gioacchino e Novaretti rag. Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Zei dott. Augusto, Joan Scotta rag. Guido, Fontana geom. Antonio e Cravero dott. Oreste, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bocca Nino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3241)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1959.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 13 novembre 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 21643 in data 29 aprile 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per decesso, del sig. Zito Francesco rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata con il rag. Scafuri Antonio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Scafuri Antonio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno, quale rappresentante dei datori di lavoro in sostituzione del rag. Zito Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3235)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1959.

Classificazione tra le provinciali della strada intercomunale che dalla piazza Innocenzo IV, in Lavagna, attraverso i territori dei comuni di Cogorno e Carasco, s'innesta alla provinciale Carasco-Reppia nei pressi di Prioria con diramazione dalla piazza di Nostra Signora del Ponte alla provinciale di Temossi attraverso il ponte della Maddalena, in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 22 novembre 1957, numero 74/27632, con la quale l'Amministrazione provinciale di Genova ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada intercomunale che dalla piazza Innocenzo IV, in Lavagna, attraverso i territori dei comuni di Cogorno e Carasco s'innesta alla provinciale Carasco-Reppia nei pressi di Prioria con diramazione dalla piazza di Nostra Signora del Ponte alla strada provinciale di Temossi attraverso il ponte della Maddalena;

Visto il voto favorevole espresso nell'adunanza del 18 marzo 1959, n. 532, con il quale il Consiglio supe-

riore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada di cui sopra ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che per la strada in parola ricorrono le condizioni volute dall'art. 17 della suddetta legge per la classificazione a provinciale, prima della formazione dei piani previsti dall'art. 16 della legge medesima;

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada intercomunale che dalla piazza Innocenzo IV, in *Lavagna, attraverso i territori dei comuni di* Cogorno e Carasco s'innesta alla provinciale Carasco-Reppia nei pressi di Prioria con diramazione dalla piazza di Nostra Signora del Ponte alla strada provinciale di Temossi attraverso il ponte della Maddalena, in provincia di Genova, è classificata provinciale e inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1959

Il Ministro: TOGNI

(3291)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1959.

Classificazione tra le provinciali del tronco di strada che unisce la strada provinciale di serie n. 9, Busalla Laccio, con l'autostrada Genova-Serravalle, in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 25 giugno 1957, numero 23/14903, con la quale l'Amministrazione provinciale di Genova ha chiesto la classificazione tra le provinciali del tronco di strada che unisce la strada provinciale di serie n. 9, Busalla-Laccio, con l'autostrada Genova Serravalle;

Visto il voto favorevole espresso nell'adunanza del 18 marzo 1959, n. 529, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che il tronco di strada di cui sopra ha i prescritti requisiti per essere classificato fra le provinciali ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che per il tronco di strada in parola ricorrono le condizioni volute dall'art. 17 della legge suddetta per la classificazione a provinciale, prima della formazione dei piani previsti dall'art. 16 della legge medesima;

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Il tronco di strada che unisce la strada provinciale di serie n. 9, Busalla-Laccio, con l'autostrada Genova-Serravalle, in provincia di Genova, è classificato provinciale e incluso nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1959

Il Ministro: TOGNI

(3292)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1959.

Classificazione tra le provinciali della strada che iniziando dalla strada provinciale di serie 146 della provincia di Genova, attraversa l'abitato di Rezzoaglio e sviluppandosi lungo la vallata del fiume Aveto raggiunge il confine con la provincia di Piacenza, in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 25 giugno 1957, numero 9/13752, con la quale l'Amministrazione provinciale di Genova ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada provinciale di serie 146 della provincia di Genova, attraversa l'abitato di Rezzoaglio e sviluppandosi lungo la vallata del fiume Aveto raggiunge il confine con la provincia di Piacenza;

Visto il voto favorevole espresso nell'adunanza del 18 marzo 1959, n. 535, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada di cui sopra ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che per la strada in parola ricorrono le condizioni volute dall'art. 17 della legge suddetta per la classificazione a provinciale, prima della formazione dei piani previsti dall'art. 16 della legge medesima;

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada che iniziando dalla strada provinciale di serie 146 della provincia di Genova, attraversa l'abitato di Rezzoaglio e sviluppandosi lungo la vallata del fiume Aveto raggiunge il confine con la provincia di Piacenza, in provincia di Genova, è classificata provinciale e inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima, con la denominazione di « strada provinciale di Val d'Aveto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1959

Il Ministro: TOGNI

(3294)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1959.

Autorizzazione alla Società per azioni « Fides - Unione fiduciaria », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciarie e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto la legge 23 novembre 1939, n. 1966, relativa alla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di applicazione della detta legge;

Vista la domanda presentata dalla Società « Fides - Unione fiduciaria », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione ed accertata la regolarità della documentazione all'uopo prodotta;

Decreta:

Articolo unico.

La Società per azioni « Fides - Unione fiduciaria », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività

fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1959

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(3288)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1959.

Autorizzazione ad istituti ed enti che esercitano il credito agrario a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838;

Ritenuto che le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante i mesi di gennaio e febbraio 1959 nella provincia di Reggio Calabria, limitatamente ai territori dei comuni di Anoja, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Feroleto, Galatro, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, Serrata, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Taurianova, Terranova Sappo Minùlio, Varapodio, rendono necessaria la concessione delle agevolazioni creditizie previste all'art. 1 della citata legge;

Decreta:

Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, coi privilegi previsti agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate, fino alla pubblicazione del presente decreto, con le aziende agricole ricadenti nella provincia di Reggio Calabria, limitatamente al territorio dei comuni di Anoja, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Feroleto, Galatro, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, Serrata, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Taurianova, Terranova Sappo Minùlio, Varapodio, che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40% del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante i mesi di gennaio e febbraio del 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1959

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

(3255)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 27 maggio 1959:

Miritello Francesco, notaio residente nel comune di Motta San Giovanni, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito in Gallina, frazione del comune di Reggio Calabria, stesso distretto;

De Monte Giovanni, notaio residente nel comune di Moliterno, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Lagonegro;

Iulia Francesco, notaio nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Acri, distretto notarile di Cosenza;

Cartia Tommaso, notaio nel comune di Catania, è trasferito nel comune di Scicli, distretto notarile di Ragusa;

Cestari Enrico, notaio residente nel comune di Teano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, e trasferito nel comune di Alife, stesso distretto;

Cascino Giuseppe, notaio residente nel comune di Modica, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Ragusa;

Congiu Efisio, notaio residente nel comune di Ales, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Oristano;

Castelli Pio, notaio residente nel comune di Ciriè, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Lulli Settimio, notaio residente nel comune di Martina Franca, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano;

Mancosu Francesco, notaio residente nel comune di Cuvio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, stesso distretto;

(3296)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 47

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8; dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore di buoni del Tesoro, novennali 5 % 1968:

1) n. 219729 . . . di L. 50.000 cap. nom.
» 113379 . . . » » 500.000 » »

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Como e denunciati smarriti dal sig. Cattaneo Antonio, nato a Oggiono il 20 maggio 1898 e domiciliato a Lecco, via Roma n. 21;

2) n. 53530 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal 7/9214117 al 7/9214120) di L. 20.000
» 66178 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal 7/7661771 al 7/7661780) » » 50.000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Milano e denunciati rubati dalla signora Forti Maria, nata a Cassano d'Adda il 24 ottobre 1895 e domiciliata a Milano in via Michelino da Besozzo n. 8.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 29 aprile 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(2824)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Corso dei cambi del 1° giugno 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,605	620,585	620,60	620,60	620,60	620,61	620,60
$ Can.	646,25	645,25	645 —	645,25	644,40	645,25	645,25	645,25	645,12	645,25
Fr. Sv.	143,71	143,72	143,73	143,735	143,71	143,73	143,73	143,65	143,75	143,70
Kr. D	90,08	90,06	90.085	90,09	90,05	90,08	90,075	90,10	90,07	90,07
Kr. N.	87,14	87,15	87,16	87,16	87,16	87,14	87,1575	87,15	87,14	87,15
Kr. Sv	119,93	119,93	119,94	119,94	119,95	119,93	119,925	119,93	119,93	119,93
Fol.	164,34	164,33	164,35	164,34	164,33	164,32	164,325	164,35	164,32	164,33
Fr B.	12,45	12,445	12,4475	24,525	12,4425	12,45	12,44875	12,45	12,44	12,4475
Fr. Fr.	126,60	126,60	126,60	126,615	126,65	126,61	126,60	126,60	126,61	126,60
Lst.	1745,35	1744,95	1745 —	1745,30	1744,50	1744,50	1745,125	1745 —	1744,75	1745,10
Dm. occ.	148,43	148,47	148,47	148,485	148,47	148,46	148,47	148,45	148,47	148,48
Scell. Austr.	23,97	23,9725	23,975	23,98	23,95	23,98	23,97875	23,97	23,97	23,975

Media dei titoli del 1° giugno 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,95
Id 3,50 % 1902	71,60
Id 5 % 1935	103,20
Redimibile 3,50 % 1934	92,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,275
Id. 5 % 1936	100,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,55
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,625
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,575
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	100,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,575
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,65
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° giugno 1959

1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	645,25
1 Franco svizzero	143,732
1 Corona danese	90,082
1 Corona norvegese	87,159
1 Corona svedese	119,932
1 Fiorino olandese	164,332
1 Franco belga	12,451
100 Franchi francesi	126,607
1 Lira sterlina	1745,212
1 Marco germanico	148,477
1 Scellino austriaco	23,979

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due zone di terreno site lungo il lago d'Iseo, in comune di Iseo (Brescia).

Con decreto 31 marzo 1959, n 269, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due appezzamenti di terreno, siti lungo il lago d'Iseo, in comune di Iseo (Brescia), segnati nel catasto dello stesso Comune al foglio 18, mappale 436, di mq 17,58, ed indicati nella planimetria 17 settembre 1956, in scala 1 1000, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Brescia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(3290)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Agro sarnese-nocerino

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile successivo al registro n. 7, foglio n. 242, con il quale il comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Agro sarnese-nocerino è stato ampliato mediante l'inclusione di alcune zone limitrofe all'attuale perimetro consortile.

(3188)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 25 febbraio 1959 dalla signora Scodeller Emilia ved Molino, nata a Castelnuovo del Friuli il 14 aprile 1897, residente a Trieste in via Mameli, 1, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Scodellari;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494,

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Scodeller Emilia ved. Molino è ridotto nella forma italiana di Scodellari.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn 4° e 5° del decreto Ministeriale sopracitato e alla notifica del presente decreto all'interessata

Trieste, addì 18 maggio 1959

Il vice prefetto: PASINO

(3152)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi riservati al personale in servizio negli Istituti navale e orientale di Napoli: concorso per titoli ed esami a quattro posti di consigliere di terza classe nel ruolo del personale della carriera direttiva delle Segreterie universitarie; concorso per titoli ed esami a quattro posti di vice ragioniere nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Segreterie universitarie; concorso per titoli a sette posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle Segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato,

Vista la legge 26 luglio 1929, n 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n 1642,

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915 18,

Vista la legge 25 settembre 1940, n 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra,

Visto il regio decreto legge 4 agosto 1945, n 467, che estende le disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 3 settembre 1947, n 885, concernente la estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci,

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci,

Vista la legge 6 luglio 1940, n 1038, sull'ordinamento delle Segreterie universitarie,

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, e successive modificazioni concernenti i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1253, relativo al riordinamento del ruolo del personale delle Segreterie universitarie, ratificato con modificazioni dalla legge 4 aprile 1950 n 224.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n 1460, relativo all'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n 1038,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686 concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n 3,

Vista la legge 3 dicembre 1957, n 1210, relativa alla statizzazione del personale degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli,

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1957, n 1210, sono indetti i seguenti concorsi nel ruolo del personale delle Segreterie universitarie, riservate al personale in servizio negli Istituti superiori navale e orientale di Napoli:

a) carriera direttiva: concorso per esami e per titoli a quattro posti di consigliere di 3ª classe (coefficiente 229),

b) carriera di concetto concorso per esami e per titoli a quattro posti di vice ragioniere (coefficiente 202);

c) carriera esecutiva: concorso per titoli a sette posti di applicato aggiunto (coefficiente 197).

Al concorso possono partecipare coloro che alla data del 12 gennaio 1958 si trovavano in servizio di ruolo o non di ruolo ed avevano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno tre anni presso gli Istituti superiori navale e orientale di Napoli.

L'anzianità di servizio prevista dal precedente comma è ridotta di due anni per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani, e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale

Art 2.

Per essere ammesso ai concorsi è necessario che l'aspirante

a) sia cittadino italiano e goda dei diritti politici;

b) abbia compiuto l'età di 18 anni;

c) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile,

d) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio,

e) sia fornito del seguente titolo di studio:

carriera direttiva diploma di laurea,

carriera di concetto diploma di scuola media di secondo grado,

carriera esecutiva diploma di scuola media di primo grado Peraltro, al concorso stesso potrà essere ammesso anche il personale, sprovvisto del titolo di studio, che, per almeno un quinquennio, abbia lodevolmente esercitato funzioni non inferiori a quelle proprie della carriera esecutiva

L'anzianità di servizio è ridotta di due anni nei riguardi dei dipendenti non di ruolo che siano mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani, o per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale

La natura o la durata del servizio prestato dovranno, in tal caso, risultare dal certificato o dalla copia dello stato di servizio che i candidati sono tenuti a produrre a norma del successivo art. 4, lettera *r*)

f) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero delle pubblica istruzione (Direzione generale istruzione superiore Divisione 5ª) non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare, nell'ordine:

a) le generalità,

b) la data e il luogo di nascita,

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico presso autorità giudiziarie di qualsiasi grado italiane o estere,

f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati alla lettera *e*) del precedente art 2, specificando presso quale Università o Istituto universitario o Scuola lo abbia conseguito, in quale anno e la votazione riportata,

g) di essere di sana e robusta costituzione fisica, come previsto alla lettera *d*) del precedente art 2, precisando se abbia difetti o imperfezioni o la loro natura,

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari

L'aspirante dovrà altresì specificare·

1) se coniugato, le generalità, la data e il luogo di nascita del coniuge e, eventualmente, dei figli;

2) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

L'aspirante preciserà infine i titoli di cui sia in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (per gli aspiranti alle carriere direttiva e di concetto).

Il candidato preciserà tutti i necessari elementi di identificazione di tali titoli e li esibirà materialmente o ne documenterà il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve contenere il visto del direttore dell'Istituto.

I concorrenti per l'ammissione alla carriera esecutiva dovranno allegare alla domanda il titolo di studio, eventualmente in possesso, e il certificato di cui alla lettera r) del successivo art 4, oltre tutti quei titoli che intendono far valere.

Art 4

I concorrenti alle carriere direttiva e di concetto che abbiano superato la prova orale e che abbiano dichiarato di essere in possesso di alcuni dei titoli previsti dal precedente art 3, dovranno trasmetterne la relativa documentazione o produrli materialmente entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito

Entro lo stesso termine, coloro che intendono far valere determinati titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine a pubblici impieghi dovranno trasmettere i seguenti documenti:

a) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dello Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od 6 dell 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione in carta bollata da L 100 rilasciata dal prefetto della Provincia ai sensi dell art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, i reduci della prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari,

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione d'invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido,

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione, nonchè la categoria e la voce della invalidità, ovvero il mod. 69 *ter*, rilasciato dalla competente autorità,

f) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d), dovranno produrre il mod 69 in carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile,

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare uno dei documenti indicati nella precedente lettera e), rilasciato a nome del padre dell'aspirante,

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra,

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'ultimo comma dell'art 8 della legge 24 febbraio 1953, n 142, in carta da bollo da L 100,

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia,

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in carta bollata da L. 100,

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia,

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

q) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco,

r) gli aspiranti dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L 100, firmato dal Direttore, attestante che alla data del 1° luglio 1956 e per almeno tre anni o 5 anni essi hanno esercitato, presso gli uffici di segreteria, funzioni inerenti ai posti ai quali concorrono Il certificato predetto dovrà precisare da quale data l'interessato fu assunto in servizio e con quale qualifica, e dovrà, altresì, contenere gli estremi del provvedimento di assunzione

Art. 5

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione superiore - Divisione 5ª) entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L 100;

2) diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L 200 del titolo di studio in base al quale è stata chiesta l'ammissione di concorso,

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza

4) certificato su carta da bollo da L 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L 200, se l'aspirante è nato all'estero, il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma,

6) certificato su carta bollata da L 100 rilasciato esclusivamente da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune. dal quale risulti che l aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con la esplicita specificazione che non ha difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio,

7) copia o estratto dello stato del servizio militare (per gli ufficiali) o copia oppure estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L 200 per i candidati che abbiano adempiuto agli obblighi militari) o che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e provvisto del visto di conferma del competente commissario di leva

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi

L'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità fisica degli aspiranti all'impiego sottoponendoli a visita di un sanitario di sua fiducia

Art. 6.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facolta di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art 7

I requisiti per ottenere l ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell anzianita di servizio del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del 1° luglio 1956

Con successiva ordinanza verranno stabilite le modalità cui dovranno attenersi le Commissioni ai fini della valutazione delle prove di esame per l accesso alle carriere direttiva e di concetto e dei titoli prodotti dai candidati per l accesso alle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva

Art 8

La graduatoria dei vincitori dei concorsi sara formulata secondo l ordine dei punti riportati nella votazione complessiva

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell art 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Art 9

I candidati dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art 10

Ai vincitori dei concorsi sara corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non puo eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del coefficiente 229, per la qualifica di consigliere di 3a classe, del coefficiente 202, per la qualifica di vice ragioniere, del coefficiente 157, per la qualifica di applicato aggiunto, oltre l'indennita di aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni

Per cio che non e contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n 3

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 1° dicembre 1958

p *Il Ministro* SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1959
Registro n 64, foglio n 347

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

a) - CONCORSO CARRIERA DIRETTIVA:

Prove scritte

1 Diritto civile,
2 Diritto amministrativo e costituzionale;
3. Prova di carattere pratico concernente i servizi della Amministrazione universitaria

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie sopra indicate, verterà sulle seguenti:

1 Diritto del lavoro,
2 Economia politica e scienza delle finanze;
3. Statistica metodologica e demografica;
4 Nozioni di ragioneria e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,
5 Legislazione scolastica con particolare riguardo allo ordinamento dell'istruzione universitaria.

b) - CONCORSO CARRIERA DI CONCETTO:

Prove scritte

1 Elementi di diritto privato (civile-comerciale) ovvero elementi di diritto pubblico (amministrativo-costituzionale);
2 Elementi di economia politica e elementi di scienza delle finanze,
3. Ragioneria e contabilita generale dello Stato.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie sopra indicate, vertera sulle seguenti

1. Diritto del lavoro,
2 Nozioni di statistica;
3 Nozioni di legislazione scolastica con particolare riguardo ai servizi vari dell'Amministrazione universitaria

Roma, addì 1° dicembre 1958

p *Il Ministro*. SCAGLIA

(3049)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami ad otto posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 28 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1959, registro n 1, foglio n 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 80 del 3 aprile 1959, con il quale e stato indetto un concorso per esami ad otto posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere,

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dell'Amministrazione, di prorogare il termine di presentazione delle domande per l ammissione al concorso suddetto, al fine di avere un maggior numero di candidati,

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami ad otto posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere, indetto con decreto Ministeriale 28 novembre 1958 nelle premesse citato, e prorogato a tutto il 3 luglio 1959

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addi 30 aprile 1959

p *Il Ministro* GATTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1959
Registro n. 2, foglio n 220

(3287)

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad otto posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art 11 del decreto Ministeriale 20 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1958, registro n 3, foglio n 287, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1958, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad otto posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere,

Decreta·

La prove scritte del concorso per esami ad otto posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 20 aprile 1958 nelle premesse citato, avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno, n 4, alle ore 8,30 dei giorni 20, 21 e 22 luglio 1959

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1959

p. *Il Ministro* GATTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1959
Registro n. 2, foglio n. 190

(3297)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a cinquantaquattro posti di inserviente in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Si avvisano gli interessati che la prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a cinquantaquattro posti di inserviente in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 30 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 16 ottobre 1958, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno, n. 4, il giorno 30 giugno 1959, con inizio alle ore 9

(3298)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad otto posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso per esami ad otto posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto Ministeriale n. 93 del 2 febbraio 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 73 del 25 marzo 1959, avranno luogo in Roma, nei locali della Stazione Termini, via Giolitti, 34, nei giorni 23, 24, 25, 26 e 27 giugno 1959, con inizio alle ore otto.

(3272)

PREFETTURA DI SIENA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1959, con il quale sono state proclamate le vincitrici delle condotte ostetriche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1956,

Vista la nota n. 5818 in data 29 aprile u. s., con la quale il sindaco del comune di Montepulciano comunica che la signora Sira Imola Monciotti, nominata titolare della seconda condotta ostetrica di quel Capoluogo in base al citato decreto prefettizio, ha rinunciato al posto e quindi al concorso,

Visto il decreto 10 marzo 1959, n. 7945, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1956,

Viste le preferenze di sede indicate dalle partecipanti al concorso, dichiarate idonee,

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto il combinato disposto dagli articoli 55 e 23 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario condotto, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

La signorina Giulia Anichini, nata il 3 dicembre 1928, è proclamata vincitrice della seconda condotta ostetrica del capoluogo di Montepulciano

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e del comune di Montepulciano.

Siena, addì 8 maggio 1959

Il prefetto BOCCIA

(3082)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 81/49761 San., in data 29 luglio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 44/8892 San., in data 13 aprile 1955,

Visto il proprio decreto n. 82/49762 San., in data 8 ottobre 1958, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso,

Ritenuto che la 2ª condotta medica del comune di Bentivoglio, a seguito di rinuncia del dott. Alboni Arnaldo vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile,

Visto che il dott. Cavazza Mario (7° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge,

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Il dott. Cavazza Mario è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica del comune di Bentivoglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 3 novembre 1958

Il prefetto GAIPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 81/49761 San., in data 29 luglio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 44/8892 San., in data 13 aprile 1955,

Visto il proprio decreto n. 82/49762 San., in data 8 ottobre 1958, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la 1ª condotta medica capoluogo del comune di Castel San Pietro, a seguito di rinuncia del dott. Narducci Cesare vincitore della condotta stessa è rimasta vacante e disponibile,

Visto che il dott. Beccari Gianluigi (4° in graduatoria) e Chincarini Guglielmo (5° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta,

Ritenuto che il dott. Alboni Arnaldo (6° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge,

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Il dott. Alboni Arnaldo è dichiarato vincitore della 1ª condotta medica capoluogo del comune di Castel San Pietro

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 6 marzo 1959

Il prefetto GAIPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 81/49761 San., in data 29 luglio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 44/8892 San., in data 13 aprile 1955,

Visto il proprio decreto n. 82/49762 San., in data 8 ottobre 1958, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la 1ª condotta medica del comune di Gaggio Montano, a seguito di rinuncia del dott. Parenti Antonio vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che il dott Negri Romolo (15° in graduatoria) ha rinunciato alla nomina per la condotta stessa;
Ritenuto che il dott. Magnani Mario (16° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Il dott Magnani Mario e dichiarato vincitore della 1ª condotta medica del comune di Gaggio Montano.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato

Bologna, addì 24 marzo 1959

Il prefetto. GAIPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n 81/49761 San., in data 29 luglio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n 44/8892 San, in data 13 aprile 1955,
Visto il proprio decreto n. 82/49762 San., in data 8 ottobre 1958, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso,
Ritenuto che la 2ª condotta medica del comune di Granarolo Emilia « Lovoleto » a seguito di rinuncia del dott Beccari Gianluigi vincitore della condotta stessa è rimasta vacante e disponibile,
Visto che i dottori Guidarelli Aldo (8° in graduatoria), Bertoli Mario (9° in graduatoria), Semeraro Francesco (10° in graduatoria) Melloni Francesco (11° in graduatoria), Pirrone Giovanni (12° in graduatoria), Ricciarini Eugenio (13° in graduatoria) e Parenti Antonio (14° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la condotta stessa,
Ritenuto che il dott Negri Romolo (15° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge,
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

Il dott Negri Romolo è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica « Lovoleto » del comune di Granarolo Emilia

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato

Bologna, addì 10 aprile 1959

Il prefetto: GAIPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n 81/49761 San., in data 29 luglio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 44/8892 San., del 13 aprile 1955
Visto il proprio decreto n. 82/49762 San, in data 8 ottobre 1958, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso,
Ritenuto che la 2ª condotta medica capoluogo del comune di Imola, a seguito di rinuncia del dott Guizzardi Goffredo vincitore della condotta stessa è rimasta vacante e disponibile,
Visto che i dottori: Bottau Pasquale (3° in graduatoria), Chincarini Guglielmo (5° in graduatoria), Alboni Arnaldo (6° in graduatoria), Guidarelli Aldo (8° in graduatoria), Bertoli Mario (9° in graduatoria), Melloni Francesco (11° in graduatoria), Pirrone Giovanni (12° in graduatoria), Ricciarini Eugenio (13° in graduatoria), Negri Romolo (15° in graduatoria) e Magnani Mario (16° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la condotta stessa,
Ritenuto che il dott Baroncini Ante (17° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge,
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

Il dott Baroncini Ante è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica capoluogo del comune di Imola.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 11 aprile 1959

Il prefetto: GAIPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 81/49761 San., in data 29 luglio 1958, con il quale e stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 44/8892 San, in data 13 aprile 1955,
Visto il proprio decreto n. 82/49762 San., in data 8 ottobre 1958, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;
Ritenuto che la 7ª condotta medica del comune di Medicina « S Antonio », a seguito di rinuncia del dott Cavazza Mario vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile,
Visto che i dottori · Guidarelli Aldo (8° in graduatoria), Bertoli Mario (9° in graduatoria), Melloni Francesco (11° in graduatoria), Ricciarini Eugenio (13° in graduatoria), Parenti Antonio (14° in graduatoria), Negri Romolo (15° in graduatoria) e Magnani Mario (16° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina della stessa condotta,
Visto che il dott Borrozzino Ernesto (18° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Il dott Borrozzino Ernesto è dichiarato vincitore della 7ª condotta medica « S. Antonio » del comune di Medicina

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato

Bologna, addì 5 maggio 1959

Il prefetto. GAIPA

(3031)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria del concorso per il conferimento di due farmacie nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n 84732/3ª del 1° luglio 1956 con il quale è stato indetto concorso per conferimento di due farmacie del capoluogo e precisamente per le attuali sedi 24ª e 32ª, della vigente pianta organica delle farmacie approvata con decreto prefettizio n 1934/3 del 1° luglio 1958, già, rispettivamente, 13ª sede e 21ª sede,
Visto il successivo decreto n 53091/3ª del 15 ottobre 1956, con il quale i termini di scadenza del concorso sono stati prorogati al 15 dicembre 1956,
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata ai sensi dell'art 105 del testo unico delle leggi sanitarie,
Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice e di tutti gli atti relativi allo svolgimento del concorso,
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art 10 del regolamento dell'esercizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n 1706,

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito dei candidati al concorso indicato in premessa:

24ª *Sede*:

	Nome	Punti
1.	Lojacono Francesco (precedenza assoluta ex art 107 testo unico 27 luglio 1934, n 1265)	punti 43,600
2.	Montemagno Francesca	» 94,000
3.	Iacino Antonino	» 93,500
4	Sirchia Antonino	» 93,500
5.	Migali Alfonso	» 93 000
6.	Busacca Giovanni	» 92,500
7.	Fenech Salvatore	» 92,500
8	Sofia Giuseppe	» 92,000
9.	Giacopello Pietro	» 91,500
10	Morsillo Pietro	» 90 000
11	Abate Antonino	» 90,000
12	Macchia Giovanni	» 90,000
13.	Calogero Rosa	» 84,975
14	Zahami Pietro	» 83,086
15.	Caroniti Luigia	» 82 624
16	Vasta Mariano	» 76,549
17	Giusti Giuseppe	» 73,037
18	Sessa Angelo	» 61 610
19.	Galatiolo Giuseppe	» 60,949
20	Zancla Giuseppe	» 60 586
21	Scirè Risichella Amalia	» 59,540
22	Ferrara Francesco	» 50,778
23	Onorato Antonietta	» 46 800
24.	Mamone Italo	» 45,200
25	Golisano Crocifissa	» 45,100
26	Spotorno Giovanni	» 43 832
27	Surdo Carmela	» 42,400

32ª *Sede*

	Nome	Punti
1.	Costa Giuseppe	punti 94,500
2	Montemagno Francesca	» 94 000
3	Iacino Antonino	» 93,500
4	Sirchia Antonino	» 93 500
5	Migali Alfonso	» 93 000
6	Gullo Giuseppe	» 92 646
7	Busacca Giovanni	» 92,500
8	Fenech Salvatore	» 92,500
9	Morabito Simone	» 92 500
10	Sofia Giuseppe	» 92 000
11	Giacopello Pietro	» 91,500
12.	Sicari Virginia	» 91,500
13	Morsillo Pietro	» 90 000
14	Abate Antonino	» 90,000
15	Macchia Giovanni	» 90 000
16.	Imbesi Antonio	» 89,777
17.	Calogero Rosa	» 84,975
18	Zahami Pietro	» 83 086
19	Caroniti Luigia	» 82 624
20.	Vasta Mariano	» 76,549
21	Conti Giuseppe	» 74,882
22	Giusti Giuseppe	» 73 037
23	Sessa Angelo	» 61 610
24	Zancla Giuseppe	» 60 586
25	Scirè Risichella Amalia	» 59,540
26	Imbesi Rosa	» 55,300
27.	Ferrara Francesco	punti 50 778
28	Onorato Antonietta	» 46 800
29.	Mamone Italo	» 45 200
30	Golisano Crocifissa	» 45,100
31.	Surdo Carmela	» 42 500

Messina, addì 11 maggio 1959

Il prefetto F JOANNIN.

(3136)

PREFETTURA DI VERCELLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n 33250/3ª San del 31 dicembre 1957, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1957,

Viste le segnalazioni fatte pervenire dai competenti organi ed uffici, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso predetto,

Visti gli articoli 30 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, e l'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Visto l'art 12 del decreto del Presidente dellan Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1957, è costituita come segue

Presidente

Porfidia dott Francesco, vice prefetto.

Componenti

Balzar dott Massimo, medico provinciale,

Calissano prof Giovanni, primario chirurgo dell'Ospedale maggiore di Vercelli,

Zancan prof Bernardo, primario medico dell Ospedale maggiore di Vercelli,

Pezzana dott Giuseppe, medico condotto

Le funzioni di segretario sono affidate al dott Luigi Caselli, consigliere di 2ª classe

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all albo pretorio della prefettura di Vercelli

Vercelli, addì 19 maggio 1959

Il prefetto ABBRESCIA

(3275)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.